

Codice A1813B

D.D. 8 luglio 2020, n. 1780

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - Proroga concessione breve Fascicolo TG/5193/2019 per taglio piante ex alveo torrente Pellice e torrente Chisone nei comuni di Cavour e Villafranca Piemonte- Concessionario: Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045)



ATTO DD 1780/A1813B/2020

DEL 08/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 – Proroga concessione breve Fascicolo TG/5193/2019 per taglio piante ex alveo torrente Pellice e torrente Chisone nei comuni di Cavour e Villafranca Piemonte- Concessionario: Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045)

VISTI:

- la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 con la quale è stata assentita alla società Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045) la concessione breve codice TG/5193/2019 ed autorizzata la realizzazione degli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 48331/2019 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico, ex alveo in sinistra orografica del torrente Pellice e sinistra e destra orografica del torrente Chisone ricadenti nei comuni di Cavour e Villafranca Piemonte, Fascia A e Fascia B del PAI, meglio delimitate negli elaborati cartografici allegati all'istanza;
 - la richiesta di proroga straordinaria della concessione breve per taglio piante Fascicolo n° TG/5193/2019, assentita con D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 presentata da *Pomissis Vomissis* in qualità di legale rappresentante della ditta Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045);
 - il verbale di istruttoria della richiesta di proroga della concessione per la ultimazione degli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 48331/2019, redatto in data 07/07/2020 dal Funzionario incaricato Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha valutato che:
- le disposizioni emanate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 hanno introdotto specifiche limitazioni ai contatti tra le persone ed agli spostamenti sul territorio, restrizioni a tutte le attività produttive e commerciali ritenute non essenziali, inclusa la selvicoltura, ed allo spostamento di merci e materiali;
 - in base a tali disposizioni tutti i cantieri forestali sono stati chiusi e gli interventi selvicolturali sono stati sospesi dal giorno 21 marzo sino al giorno 14 aprile 2020;

- in base all'art. 18 , comma 1, lettera a) del Regolamento Forestale, alle quote pari o inferiori a 600 m.s.l.m. il taglio nei boschi cedui è consentito dal 1° ottobre al 15 aprile, e pertanto l'intervento selvicolturale previsto sulle superfici oggetto di concessione non ha avuto modo di riprendere in tempo utile per la sua ultimazione entro il termine del 15 aprile;

- il concessionario richiede una proroga straordinaria della durata della concessione di 75 giorni per l'ultimazione dell'intervento, anche in ragione del fatto che il periodo tardo autunnale può essere caratterizzato da eventi atmosferici di diversa durata, intensità e gravità, che non rendono possibile le normali attività di lavoro, inclusa la movimentazione del materiale con i mezzi di cantiere;

- il comma 2 dell'art. 103 del D.l. n° 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n° 27 del 24 aprile 2020, ha stabilito che: "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*".

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi dalla data della stessa Deliberazione;

- la concessione breve codice TG/5193/2018 assentita con la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 sarebbe cessata il giorno 29/07/2020, entro il termine fissato dal comma 2 dell'art. 103 del D.l. n° 18/2020, e pertanto trova applicazione la proroga automatica di 90 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato nel giorno 01/08/2020;

- la decadenza della concessione risulta autonomamente ed automaticamente prorogata, ma che il tempo utile per il taglio risulta compreso tra il 1° ottobre ed il 30 ottobre, durata stimata non essere sufficiente per la ultimazione dell'intervento selvicolturale, esbosco incluso;

e che, valutate le ragioni in fatto e diritto, preso atto della combinazione di norme che per l'emergenza epidemiologica hanno causato l'interruzione anticipata dell'intervento selvicoltura, che non è stato possibile riprendere in base a quanto previsto dalle epoche di taglio fissate dal Regolamento Forestale, valutato il periodo residuo per la conclusione dell'intervento presumibilmente insufficiente per il presentarsi di probabili eventi atmosferici che causerebbero la sospensione delle attività a causa della impossibilità di percorrere con i mezzi le aree interessate, ha espresso sotto il profilo tecnico, parere favorevole al rilascio della proroga della concessione codice TG/5193/2019, assentita con la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 alla società Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045), per un periodo complessivo di 45 giorni consecutivi a far tempo dalla data di decadenza della concessione come rideterminata in base al comma 2 dell'art. 103 del D.l. n° 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n° 27 del 24 aprile 2020, al fine di consentire la conclusione dell'intervento selvicolturale e ultimare l'esbosco del materiale legnoso ottenuto con il taglio, nel rispetto delle prescrizioni dettate nello stesso provvedimento richiamato.

Ritenuto pertanto di concedere alla società Almaverde Energia s.a.s., sulla base di quanto evidenziato nel verbale di istruttoria, una proroga della concessione codice TG/5193/2019 per la ultimazione degli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 48331/2019 per un periodo complessivo di 45 giorni consecutivi a far tempo dalla data di decadenza della concessione come rideterminata nel giorno 30/10/2020 in base al comma 2 dell'art. 103 del D.l. n° 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n° 27 del 24 aprile 2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"

- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".
- la D.G.R. 29 Marzo 2010, n. 72-13725 recante "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Decreto legge n° 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n° 27 del 24 aprile 2020
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

1) di concedere alla società Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045) con sede in Località

Basse snc - 12030 Cavallermaggiore (Cn) una proroga della concessione breve codice TG/5193/2019 assentita con la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 per la ultimazione degli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 48331/2019 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico, ex alveo in sinistra orografica del torrente Pellice e sinistra e destra orografica del torrente Chisone ricadente nei comuni di Cavour e Villafranca Piemonte meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all'istanza per un periodo complessivo di 45 giorni continuativi a far tempo dalla data di decadenza della concessione come rideterminata nel giorno 30/10/2020 in base al comma 2 dell'art. 103 del D.l. n° 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n° 27 del 24 aprile 2020;

2) il concessionario dovrà rispettare integralmente le modalità di esecuzione dell'intervento selvicolturale e le prescrizioni dettate con la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

ALLEGATO A



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Richiesta proroga Concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° TG/5193/2019

Comuni di intervento: Cavour e Villafranca Piemonte

Interventi: taglio vegetazione ex alveo torrente Pellice e torrente Chisone

Richiedente: Ditta Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045)

VERBALE ISTRUTTORIA PROROGA CONCESSIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino dell'istruttoria tecnica della richiesta straordinaria di proroga della concessione breve per taglio piante Fascicolo n° TG/5193/2019, assentita con D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 presentata da Pagge Valter in qualità di legale rappresentante della ditta Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045) con sede in Località Basse snc - 12030 Cavallermaggiore (Cn) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico, all'interno della fascia A e B dell'ex alveo del torrente Pellice e del torrente Chisone ricadenti nei comuni di Cavour e Villafranca Piemonte;

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".

- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 con la quale è stata assentita alla società Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045) la concessione breve codice TG/5193/2019 ed autorizzata la realizzazione degli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 48331/2019 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico, in sinistra orografica del torrente Pellice e sinistra e destra orografica del torrente Chisone ricadenti nei comuni di Cavour e Villafranca Piemonte, Fascia A e Fascia B del PAI, meglio delimitate negli elaborati cartografici allegati all'istanza,

Visti:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020 n° 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modifiche dalla L. 5 marzo 2020 n° 13;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n° 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020 n° 27;
- il Decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha tra l'altro parzialmente abrogato la L. 5 marzo 2020 n° 13;
- il Decreto legge 8 aprile 2020 n° 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n° 6;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n° 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n° 19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n° 19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n° 6;

Considerato che:

- le disposizioni emanate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 con i provvedimenti sopra richiamati hanno introdotto specifiche limitazioni ai contatti tra le persone e gli spostamenti sul territorio, restrizioni a tutte le attività produttive e commerciali ritenute non essenziali, inclusa la selvicoltura, ed allo spostamento di merci e materiali
- in base a tali disposizioni le persone, fisiche o giuridiche, non hanno più potuto, a far tempo dal giorno 8 marzo 2020, spostarsi al di fuori del proprio comune di residenza se non per specifiche ragioni espressamente previste dai Decreti Ministeriali richiamati, e comunque legati a motivi di urgenza ed indifferibilità;
- in base a tali disposizioni tutti i cantieri forestali sono stati chiusi e gli interventi selvicolturali sono stati sospesi dal giorno 21 marzo sino al giorno 14 aprile 2020;
- in base all'art. 18 , comma 1, lettera a) del Regolamento Forestale, alle quote pari o inferiori a 600 m.s.l.m. il taglio nei boschi cedui è consentito dal 1° ottobre al 15 aprile, e pertanto l'intervento selvicolturale previsto sulle superfici oggetto di concessione non ha avuto modo di riprendere in tempo utile per la sua ultimazione entro il termine del 15 aprile;
- la concessione breve per taglio piante ha ordinariamente una durata di un anno, a far tempo dalla data del provvedimento di concessione stesso;
- il concessionario richiede una proroga straordinaria della durata della concessione di 75 giorni a far tempo dal 1° ottobre per l'ultimazione dell'intervento, anche in ragione del fatto che il periodo tardo autunnale può essere caratterizzato da eventi atmosferici di diversa durata, intensità e gravità, che non rendono possibile le normali attività di lavoro, inclusa la movimentazione del materiale con i mezzi di cantiere;
- il comma 2 dell'art. 103 del D.l. n° 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n° 27 del 24 aprile 2020, ha stabilito che: "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*".
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi dalla data della stessa Deliberazione;
- la concessione breve codice TG/5193/2018 assentita con la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 sarebbe cessata il giorno 29/07/2020, entro il termine fissato dal comma 2 dell'art. 103 del D.l. n° 18/2020, e pertanto trova applicazione la proroga automatica di 90 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato nel giorno 01/08/2020;

- di conseguenza la decadenza della concessione risulta autonomamente ed automaticamente prorogata, ma che il tempo utile per il taglio risulta compreso tra il 1° ottobre ed il 30 ottobre, durata stimata non essere sufficiente per la ultimazione dell'intervento selvicolturale, esbosco incluso;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario, valutate le ragioni in fatto e diritto, preso atto della combinazione di norme che per l'emergenza epidemiologica hanno causato l'interruzione anticipata dell'intervento selvicoltura, che non è stato possibile riprendere in base a quanto previsto in base alle epoche di taglio fissate dal Regolamento Forestale, valutato il periodo residuo per la conclusione dell'intervento presumibilmente insufficiente per il presentarsi di probabili eventi atmosferici che causerebbero la sospensione delle attività a causa della impossibilità di percorrere con i mezzi le aree interessate, esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole al rilascio della proroga del concessione per taglio piante codice TG/5193/2019, assentita con la D.D. n° 2637 in data 29/07/2019 alla società Almaverde Energia s.a.s. (P. IVA 02883700045), per un periodo complessivo di 45 giorni continuativi a far tempo dalla data di decadenza della concessione come rideterminata in base al comma 2 dell'art. 103 del D.I. n° 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n° 27 del 24 aprile 2020, al fine di consentire la conclusione dell'intervento selvicolturale e ultimare l'esbosco del materiale legnoso ottenuto con il taglio, nel rispetto delle prescrizioni dettate nello stesso provvedimento richiamato.

Torino 07/07/2020

Visto
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni



Firmato
digitalmente da
PLZLEI58H23L219U/
PULZONI/ELIO
Data: 2020.07.07
15:17:21 +02'00'

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele
PTRGRL62P10L7
50H/PETERLIN/
GABRIELE

Digitally signed by
PTRGRL62P10L750H/
PETERLIN/GABRIELE
Date: 2020.07.07 14:57:02
+02'00'